



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 77/2013

Roma, addì 14/01/2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REGOLAMENTO RECANTE LA
PRIVATIZZAZIONE DELL'ENTE
PUBBLICO UNIONE NAZIONALE
DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO
D'ITALIA**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
13567/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale
Vito Parrella



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012

NUMERO AFFARE 13567/2012

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 48400 in data 05 dicembre 2012, con la quale il Ministero della difesa - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Lo schema di regolamento, sul quale viene richiesto parere, dispone, in applicazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, la privatizzazione dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia, UNUCI, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa.

Riferisce l'Amministrazione della difesa che, nell'ambito dell'ampio contesto di

riorganizzazione e razionalizzazione già da tempo avviato e tutt'ora in corso di svolgimento anche con riguardo all'area tecnico-operativa e alle Forze armate, in vista degli obiettivi generali di semplificazione, stabilità, riduzione degli adempimenti, nonché del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, ha inteso provvedere, su concorde avviso degli organi rappresentativi dell'ente, sentite le organizzazioni sindacali, alla trasformazione dello stesso da ente pubblico non economico - vigilato dal Ministero della difesa e disciplinato dagli articoli da 47 a 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - in associazione, avente personalità giuridica di diritto privato, salvaguardando le nobili e preziose attività tradizionalmente espletate dall'UNUCI nel rispetto della cultura e delle tradizioni delle Forze armate nazionali, ferma restando la vigilanza del Ministero della difesa.

La natura associativa dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia risale, peraltro, alla sua nascita, ai sensi del regio-decreto 9 dicembre 1926, n. 2353, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, che accorpò alcune associazioni di Ufficiali in congedo spontaneamente sorte in primo luogo in Lombardia e in altre regioni del nord d'Italia già all'indomani della prima guerra mondiale.

L'attuale consistenza dell'UNUCI in ambito nazionale ammonta a circa 35.000 iscritti, distribuiti fra le 180 Sezioni Provinciali e locali facenti capo a 15 Delegazioni Regionali. Sezioni UNUCI risultano costituite anche all'estero.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203, l'UNUCI è stata riordinata e, per la prima volta, formalmente qualificata come "ente di diritto pubblico a base associativa", nonché successivamente annoverata fra gli enti espressamente "confermati" con il decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, la cui disciplina è confluita nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Quanto al patrimonio, in particolare immobiliare (tra cui un immobile sito in Chianciano Terme, adibito a struttura alberghiera), riferisce l'amministrazione che esso è storicamente di totale proprietà dell'UNUCI, in quanto completamente acquistato con le quote di contribuzione dei soci nel corso degli anni antecedenti alla sua formale qualificazione di "ente di diritto pubblico a base associativa", avvenuta solo nel 2009. Nel periodo dal 2009 ad oggi, nessun bene immobile è stato ulteriormente acquisito al patrimonio rispetto a quello storicamente già ad esso appartenente.

In merito al contenuto degli articoli, l'articolo 1 dispone la privatizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'ente pubblico non economico a base associativa mediante trasformazione in associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con sede a Roma, sulla quale permane l'esercizio della vigilanza da parte del Ministero della difesa; l'articolo 2 indica le finalità dell'associazione, fra cui concorrere alla formazione morale, professionale e sportiva del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, anche collaborando con le competenti autorità militari, mantenere rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi nonché per scopi culturali e divulgativi, promuovere i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche anche rafforzando i vincoli di solidarietà fra mondo militare e società civile, fornire assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti; l'articolo 3 reca disposizioni in ordine alle modifiche statutarie da apportare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; l'articolo 4 indica gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'associazione, nonché le articolazioni territoriali, la cui organizzazione amministrativa e gestionale è demandata allo Statuto, in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i

principi del diritto privato; l'articolo 5 determina le entrate dell'ente rappresentate dalle quote annualmente versate dai soci, dalle rendite patrimoniali, dai corrispettivi per servizi resi, da donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo e da entrate eventuali e diverse, senza oneri per lo Stato; l'articolo 6 dispone che il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni in proprietà dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, ferma la destinazione alle finalità istituzionali, con la previsione che ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, sia subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante; l'articolo 7 dispone che le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale dell'associazione sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e dalla vigente legislazione tributaria ; l'articolo 8 concerne la destinazione del personale dell'ente, prevedendo che i rapporti di lavoro con il personale dipendente (tre unità) a tempo indeterminato siano integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale, e proseguano con l'associazione di diritto privato UNUCI fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sotto il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto e, successivamente, in base alla contrattazione nazionale collettiva di comparto; l'articolo 9, oltre a prevedere l'abrogazione degli articoli da 47 al 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, reca disposizioni transitorie volte ad assicurare la necessaria continuità dell'azione direttiva, nonché la previsione circa il subentro dell'ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente pubblico.

Considerato:

La Sezione non ha osservazioni da formulare circa la privatizzazione mediante trasformazione dell'ente pubblico a base associativa UNUCI in ente privato

(associazione), sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di quanto disposto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall' articolo. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35.

Le ragioni adottate dall'amministrazione, infatti, appaiono convincenti e sono ulteriormente corroborate sia dalla circostanza che la Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti , con deliberazione n. 46 del 27 giugno 2011, nell'approvare la relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia per gli esercizi dal 2006 al 2009, ha segnalato “...*il venir meno delle condizioni per la prosecuzione del controllo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n.259, in considerazione della particolare tenuità della contribuzione dello Stato*”, sia dall'avvenuta cancellazione dell'UNUCI dall'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche i profili che potrebbero investire il trasferimento di beni (specie immobiliari) dall'ente pubblico alla nuova associazione di diritto privato sono chiariti dall'amministrazione in base alle illustrate circostanze per cui tali beni risultano acquisiti, anteriormente alla trasformazione dell'ente in ente pubblico economico, esclusivamente con le entrate derivanti dalle quote associative.

Anche la posizione del personale alle dipendenze dell'ente, indicato in tre unità, risulta disciplinata, peraltro in accordo con le organizzazioni sindacali, secondo modelli già sperimentati in occasione di altre privatizzazioni di enti pubblici.

Le uniche osservazioni sono le seguenti:

- nelle premesse, occorre posporre il riferimento all'art. 17, comma 2, della l. n. 400/88 come ultimo richiamo normativo;
- all'art. 3, comma 1, occorre sostituire le parole “modalità di funzionamento” con “*modalità di nomina e funzionamento*”, allo scopo di chiarire che le modifiche statutarie

dovranno affrontare anche il profilo della nomina degli organi;


- all'art. 3, comma 3, ed all'art. 7, comma 2, va sostituito il richiamo ai "regolamenti" con il richiamo agli "atti". Trattandosi, invero, di un ente privato, gli atti applicativi dello statuto non possono assumere la natura di regolamento.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni sopra indicate.

L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

